

Codice A1702A

D.D. 20 marzo 2018, n. 368

Azienda agri-turistico-venatoria "Cervo". Istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo C.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di autorizzare, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Cervo", di ettari 605.00, ubicata nei Comuni di Castelletto Cervo e Masserano, zona faunistica della Provincia di Biella, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 171,38, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa.

La suddetta zona è istituita fino al 31.01.2025, data di scadenza della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992, nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 1320 del 19.12.2017 e nel regolamento di gestione predisposto dal medesimo, e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. L'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo.
2. In caso di variazione della durata di validità delle zone, delle superfici e localizzazione delle stesse, delle specie di fauna selvatica immesse e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
3. L'attività di addestramento e allenamento cani è consentita dal 15 gennaio al 10 settembre. Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
4. Per l'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa. I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di sparo nelle zone di tipo C, devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dell'assicurazione.
5. Nella zona è consentito l'accesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da un cane e non più di due. Nelle stesse zone lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì e venerdì.
6. Il concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante la liceità dell'abbattimento della fauna selvatica all'interno della zona di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno ed il numero dei capi abbattuti.
7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.
8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nell'espletamento delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
9. I confini della zona devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20 per 30, recanti la dicitura:

“Azienda agri-turistico-venatoria: zona addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia di tipo C.”.

La presente determinazione verrà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Biella.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Dr. Paolo BALOCCO -